Camera di Commercio
Roma

AREA I – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: C.C.I.A.A. di Roma c/ [redacted] – Tribunale Civile di Roma, Ordinanza del 12.12.2012, R.G.n. 69480/2012. Recupero spese di lite. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

LA DIRIGENTE

Assistita dalla Responsabile della Struttura "*Affari Legali e Contenzioso*";

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", lo Statuto dell'Ente e gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto decreto e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell'incarico di direzione dell'Area I "*Affari generali e del personale*", conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 15 del 24 febbraio 2026, l'adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Atteso che con la medesima determinazione è stato assegnato il budget direzionale per l'anno 2026;

Richiamata l'Ordinanza del 12.12.2012 con la quale il Tribunale Civile di Roma, a definizione del procedimento di cui al n. R.G. 69480/2012, ha condannato il Sig. [redacted] al pagamento delle spese del giudizio in favore della Camera di Commercio di Roma, liquidate in € 775,00, oltre I.V.A. e C.P.A., cui vanno aggiunti € 185,50 per la registrazione dell'Ordinanza;

Atteso che il debito nei confronti dell'Ente ammonta, dunque, a complessivi € 1.316,32 e che ai sensi dell'art. 1282, co. 1, c.c., sul predetto importo maturano di diritto gli interessi corrispettivi, calcolati al tasso legale a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile;

Preso atto del perdurare della mora del debitore nonostante la richiesta di pagamento di cui al prot. 808 del 14.01.2019, l'intimazione ad adempiere di cui al prot. n. 50794 del 03.03.2025 e il successivo sollecito di cui al prot. n. 65142 del 16.03.2026;

Ravvisata, pertanto, la necessità di recuperare il credito attraverso la notifica dell'atto di precetto e con eventuale successiva azione di esecuzione forzata, previa effettuazione degli accertamenti necessari, tra cui l'istanza ex art 492bis c.p.c.;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027;

Vista la procura alle liti per il patrocinio dell'Ente nel procedimento di cui in narrativa in favore dell'Avv. Luca Viola, con studio in Roma (00186), Vicolo Orbitelli n. 31, sottoscritta dal Segretario Generale, competente per Statuto al rilascio della stessa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 218941 del 19.10.2026, con il quale l'Avv. Viola ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale € 142,00, per compenso per la predisposizione e la notifica del precetto ed in € 150,00 per l'istanza ex art. 492bis c.p.c., oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto, cui si aggiungono € 400,00 per spese escluse da rendicontare ed € 2,00 per imposta di bollo sulla fattura;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55, in relazione al valore della controversia;

Ritenuto di rinviare ogni valutazione sull'esperimento del pignoramento, anche presso terzi, e la conseguente prenotazione dell'ulteriore spesa, all'esito delle risultanze delle surriferite attività;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BDA007AE41;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 524 del 22.12.2025;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Luca Viola, con studio in Roma (00186), Vicolo Orbitelli n. 31, l'incarico di procedere, per conto della Camera, al recupero dei crediti da lite nei confronti del Sig. [redacted] per i motivi di cui in narrativa, eleggendo domicilio presso il suo studio;

- l’utilizzo delle somme previste nel suddetto budget per la liquidazione del compenso, a ricevimento fattura, in favore dell’Avv. Viola, in ragione di € 142,00 per la predisposizione e la notifica del precetto, di € 150,00 per l’istanza ex art. 492bis c.p.c, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d’acconto, cui si aggiungono € 400,00, per spese escluse da rendicontare ed € 2,00 per imposta di bollo sulla fattura.

La spesa complessiva di € 828,06 viene imputata sul centro di costo n. A037 “Affari Legali e Contenzioso”, mastro n. 3250 “PRESTAZIONE DI SERVIZI”, Conto n. 325043 “Oneri Legali e Notarili”, che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 759/2026.

LA DIRIGENTE
Greta SCAPIGLIATI

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.”

Signed by SCAPIGLIATI GRETA
05.11.2026 09:43:41 UTC

Signed by LUCIOLI LAURA
05.11.2026 08:53:29 UTC